


**CONDIZIONI GENERALI  
DELLA LOCAZIONE A LUNGO TERMINE  
DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE  
CON PRESTAZIONE DI SERVIZI**

**ALLEGATO B**

03/2010

Stesura

	<i>indice</i>	<i>6_allegato B NLT.doc</i> 2/20
---	---------------	-------------------------------------

1. PREMESSA.....	3
2. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
3. PERFEZIONAMENTO, E DECORRENZA DEL CONTRATTO .....	3
4. SCELTA DELL'AUTOVEICOLO E RICHIESTA DI LOCAZIONE .....	3
5. CONSEGNA.....	4
6. CONTESTAZIONI .....	4
7. DURATA DEL CONTRATTO E CHILOMETRAGGIO.....	4
8. CANONI DI LOCAZIONE.....	5
9. ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....	6
10. SPESE, IMPOSTE E TASSE .....	6
11. USO E MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO .....	7
12. DIVIETI.....	8
13. GARANZIE DEL COSTRUTTORE E DEL FORNITORE.....	8
14. RESPONSABILITA'.....	8
15. ASSICURAZIONI E SERVIZI ACCESSORI .....	9
16. SINISTRI.....	11
17. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA.....	11
18. PNEUMATICI DI RICAMBIO .....	13
19. SOCCORSO STRADALE.....	14
20. AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO .....	15
21 MODIFICHE IN CORSO DI LOCAZIONE .....	16
22. CESSIONE DEL CONTRATTO, SCRITTURE AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE, OBBLIGHI PARTICOLARI .....	16
23. CHIUSURA ANTICIPATA DEL CONTRATTO .....	16
24. RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO .....	16
25. DISTRUZIONE, FURTO, PERDITA DELL'AUTOVEICOLO .....	17
26. RISOLUZIONE ANTICIPATA ED EFFETTI.....	18
27. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO CONVENZIONALE .....	19
28 INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	19
29. OPZIONE DI ACQUISTO.....	20

## **1. PREMESSA**

Il Locatore è l'impresa che esercita attività di locazione a lungo termine di autoveicoli senza conducente, concorrente e/o aggiudicataria della gara d'appalto per la locazione indetta da AMIAT SpA Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino, Via Germagnano n° 50 - 10156 - Torino.

Il Conduttore è l'AMIAT SpA.

Il Fornitore è la ditta da cui il Locatore ha acquistato il veicolo dato in locazione.

Il Costruttore è la ditta costruttrice del veicolo locato.

Le presenti condizioni generali regoleranno tutti i contratti di locazione a lungo termine di autoveicoli che saranno stipulati fra Locatore e Conduttore.

Ferme le prestazioni e i servizi prescritti, potranno essere concordate con l'aggiudicatario modalità operative diverse equivalenti.

## **2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 Mediante ciascun contratto che verrà stipulato, il Locatore concederà in locazione al Conduttore un autoveicolo della fornitura della presente gara d'appalto.

2.2 Sull'autoveicolo il Conduttore non potrà vantare altri diritti che quelli derivanti dal contratto; in particolare, il Conduttore non acquisterà alcun diritto di proprietà sull'autoveicolo e sulle parti, accessori ed equipaggiamenti compresi, dell'autoveicolo stesso.

2.3 Servizio di preassegnazione: nelle more della consegna delle vetture, al fine di garantire la mobilità degli assegnatari, potrà essere richiesta la disponibilità di una vettura di noleggio breve gruppo E/F, tipologia Berlina media o Station Wagon media, 2000 diesel, alle migliori condizioni offerte dalle aziende del settore che svolgono questo specifico servizio.

## **3. PERFEZIONAMENTO, E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

3.1 Ciascun contratto si intenderà perfezionato allorquando il Locatore riceverà l'ordine emesso dal Conduttore.

3.2 La locazione decorrerà dal giorno in cui l'autoveicolo sarà posto a disposizione del conduttore presso il Fornitore; tale circostanza sarà comunicata dal Locatore al Conduttore mediante telegramma, telefax, o altro mezzo equivalente.

## **4. SCELTA DELL'AUTOVEICOLO E RICHIESTA DI LOCAZIONE**

4.1 La marca, il modello, e la versione di ogni autoveicolo sarà opzionata tra quelle indicate nell'offerta dall'aggiudicatario; il colore quello richiesto tra quelli di serie in sede di ordine dal conduttore; tutti i veicoli dovranno avere i requisiti ed essere equipaggiati degli optional e/o equipaggiamenti supplementari seguenti:

Alimentazione	Gasolio
Motorizzazione	Turbo Diesel Common Rail o equivalente
Cilindrata	Maggiore di 1900 CC
Potenza	Maggiore di 100 kW

Dotazioni / optional / equipaggiamenti supplementari	Controllo elettronico della stabilità; airbag laterali, airbag lato guida, airbag passeggero, chiusura centralizzata, climatizzatore automatico, vernice metallizzata; navigatore satellitare con kit vivavoce o strumento equivalente; impianto HI-FI, cruise control.
--	---

4.2 Per ogni autoveicolo che il Conducente richiederà al Locatore sarà emesso dal conduttore stesso un ordine di locazione.

## 5. CONSEGNA

5.1 Prima della consegna, il Locatore provvederà a predisporre il verbale di consegna nel quale sarà indicata, fra l'altro, la data alla quale l'autoveicolo sarà disponibile e il luogo ove lo stesso potrà essere ritirato; la data di prevista consegna che sarà riportata sul verbale sarà quella indicata dal fornitore.

5.2 Il Locatore viene fin d'ora sollevato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali ritardi nella consegna dell'autoveicolo rispetto alla data prevista.

5.3 La consegna materiale dell'autoveicolo al Conducente potrà essere effettuata anche direttamente dal Fornitore, il quale dovrà provvedere anche a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria per la circolazione.

5.4 All'atto della effettiva consegna, il Conducente dovrà accertare, anche nell'interesse del Locatore, che l'autoveicolo è conforme alla descrizione che figura nel capitolato speciale d'appalto e che lo stesso gli viene consegnato integro, in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria nonché assolutamente in regola con le omologazioni, i collaudi, i controlli e le autorizzazioni previste dalle normative in vigore.

5.5 Una volta accertate tutte le predette circostanze, il Conducente procederà con la sottoscrizione del verbale di consegna; nel documento verranno attestate la data e l'ora dell'avvenuta presa in consegna dell'autoveicolo da parte del Conducente.

5.6 A seguito della sottoscrizione del verbale di consegna, il Conducente si intenderà costituito custode dell'autoveicolo, che si riterrà accettato in via definitiva e senza riserva alcuna.

**5.7 Il veicolo dovrà essere consegnato con 15 Euro di carburante.**

## 6. CONTESTAZIONI

6.1 Qualora l'autoveicolo non risultasse conforme a quanto indicato nel capitolato speciale ovvero fossero rilevabili vizi, il Conducente dovrà rifiutare la consegna ed informare immediatamente il locatore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata a mezzo telefax; il Conducente ove accettasse di prendere possesso di un autoveicolo non conforme alla descrizione risultante nel capitolato speciale d'appalto non potrà successivamente sollevare eccezioni al riguardo.

6.2 Qualora il Conducente intendesse rifiutare la consegna a causa della non conformità dell'autoveicolo a quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto ovvero per la presenza di vizi, dovrà formulare per iscritto la sua contestazione e inviarla al Locatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata a mezzo telefax entro i cinque giorni feriali successivi alla messa a disposizione.

## 7. DURATA DEL CONTRATTO E CHILOMETRAGGIO

**7.1 La durata della locazione è fissata in 48 mesi.**

Il chilometraggio stimato nel periodo di locazione, quale uno degli elementi su cui determinare l'ammontare del canone, è di 100.000 km., con una franchigia chilometrica di 10.000 km

Nell'ambito delle condizioni particolari quindi il Conduttore esercita l'opzione "**chilometraggio variabile**".

7.2 Adeguamenti di fine contratto: *importo prestabilito in Euro, per km percorsi in più o in meno rispetto a quelli stimati, da utilizzare per il calcolo degli adeguamenti di fine contratto*

Costo unitario per chilometri percorsi in esubero oltre la franchigia: € 0,13

Costo unitario per chilometri non percorsi al netto della franchigia: € 0,04

7.3 Il fatto di raggiungere la durata prevista segnerà la fine del contratto, salvo accordo tra le parti al fine di prorogarne gli effetti.

7.4 In caso di proroga, la durata effettiva della locazione non potrà comunque essere superiore al limite massimo di sessanta mesi; anche il chilometraggio realmente effettuato non potrà oltrepassare il limite tecnico di 150.000 km per veicoli con motorizzazione a ciclo diesel, di 100.000 km per veicoli con motorizzazione a ciclo otto.

7.5 Qualora il Conduttore trattenesse l'autoveicolo oltre il termine di sessanta mesi, il canone che gli verrà addebitato per il periodo eccedente sarà di ammontare doppio rispetto a quello stabilito; ugualmente, qualora il limite tecnico chilometrico indicato venisse ad essere oltrepassato, ogni chilometro supplementare percorso sarà fatturato al doppio del prezzo normale.

7.6 Il chilometraggio costituisce un elemento essenziale della struttura del contratto; conseguentemente il Conduttore avrà l'obbligo di comunicare in qualsiasi momento al Locatore, dietro semplice richiesta scritta di quest'ultimo, il chilometraggio dell'autoveicolo locato e dovrà continuamente verificare il buon funzionamento del contachilometri e segnalarne, senza ritardo, ogni anomalia al Locatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.7 Qualsiasi guasto o alterazione del contachilometri autorizzeranno il Locatore ad addebitare, a partire dalla data dell'ultimo rilievo esatto e fino alla riparazione, un chilometraggio giornaliero calcolato in base alla percorrenza media realmente effettuata dal giorno della consegna dell'autoveicolo, quale risultante dall'ultimo rilevamento corretto.

7.8 Ogni intervento a carattere fraudolento sul contachilometri, oltre ad essere comportamento penalmente rilevante che il Locatore potrà perseguire in tutte le Sedi competenti, autorizzerà il Locatore stesso a dichiarare risolto il contratto ai sensi della successiva clausola 26.1.

## **8. CANONI DI LOCAZIONE**

8.1 L'ammontare iniziale dei canoni, dovrà essere calcolato in funzione della durata fissata del contratto, e del chilometraggio stimato.

8.2 Il Conduttore verserà al Locatore il corrispettivo globale della locazione, che verrà corrisposto in via frazionata mediante 48 canoni mensili; i canoni dovranno essere maggiorati dell'I.V.A., secondo l'aliquota vigente, e di ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto.

Qualora il veicolo non sia consegnato al 1° del mese il primo importo da pagare e l'ultimo, **saranno calcolati pro quota per la frazione di mese di utilizzo.**

- 8.3 L'obbligo di pagamento dei canoni mensili decorrerà dalla data della messa a disposizione dell'autoveicolo presso il Fornitore, a meno che non ricorrano gli estremi per contestazioni secondo quanto previsto all'articolo 6., per cui non ci sia la presa in consegna dell'autoveicolo da parte del Conduttore, come previsto alla precedente clausola 3.2; i canoni dovranno essere pagati con valuta fissa per il Locatore al giorno delle rispettive scadenze.
- 8.4 Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Locatore, dovrà essere effettuato presso l'istituto di credito e sul conto corrente bancario da esso Locatore indicati; tutti i pagamenti saranno effettuati sulla base di un ordine permanente ed irrevocabile (procedura RID.) che il Conduttore si impegna a sottoscrivere ed a conferire al proprio istituto di credito; in ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data in cui le somme saranno entrate nella effettiva disponibilità del Locatore e con la valuta riconosciuta dall'istituto di credito del Locatore stesso.
- 8.5 Ferma restando la facoltà per il Locatore di ricorrere a quanto disposto al successivo articolo 26, il Conduttore, in caso di ritardo nel pagamento dei canoni e di ogni diversa somma dovuta nonché in ogni ipotesi di mancato rispetto della valuta di un qualsiasi pagamento, dovrà corrispondere al Locatore, senza necessità di preavviso o di formale costituzione in mora, gli interessi convenzionali di mora, calcolati applicando il tasso di cui all'art. 5, 1° comma, del D. Lgs. 231/02, dalla data di scadenza dell'obbligazione a quella del saldo effettivo.

## **9. ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

- 9.1 Alla scadenza del contratto, originaria o derivante da proroga, ovvero in qualsiasi ipotesi di chiusura anticipata del contratto di cui al successivo articolo 23, ovvero di risoluzione a seguito di distruzione, furto o comunque perdita dell'autoveicolo di cui al successivo articolo 25, ovvero, infine, di risoluzione anticipata di cui al successivo articolo 26, il Locatore procederà a ricalcolare l'intero corrispettivo sulla base dei parametri originari, integrati dalla durata effettiva e dal chilometraggio totale realizzato.

In caso di risoluzione anticipata, come detto al paragrafo precedente, l'adeguamento sarà effettuato sul chilometraggio calcolato proiettando al termine del contratto quelli rilevati nell'ultimo controllo manutentivo eseguito sul veicolo.

- 9.2 La differenza fra l'importo risultante dai suddetti calcoli e quello effettivamente fatturato nel corso del contratto costituirà il valore imponibile dell'adeguamento; tale importo sarà allora restituito al Conduttore oppure versato da quest'ultimo al Locatore al ricevimento della fattura di adeguamento.

## **10. SPESE, IMPOSTE E TASSE**

- 10.1 Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia alla circolazione dell'autoveicolo, resteranno a carico esclusivo del Conduttore; resteranno inoltre a carico del Conduttore eventuali imposte e tasse future, a carattere straordinario, dovute in relazione all'acquisto, alla proprietà, al possesso ed alla detenzione dell'autoveicolo.
- 10.2 Il Conduttore risponderà in proprio anche per tutte le eventuali infrazioni alle norme di legge e pertanto si accollerà tutto le conseguenze civili, penali e patrimoniali di ogni contravvenzione, oblabile e non.

- 10.3 Il Conduttore sarà pertanto Obbligato a tenere indenne il Locatore da tutti gli oneri elencati nei due capoversi precedenti, fornendo in via anticipata le somme occorrenti, salva la facoltà di esercitare, con spese e rischi a suo carico e con il consenso del Locatore, le azioni di opposizione o quella volte al loro; il Conduttore sarà comunque tenuto a rimborsare il Locatore, con valuta fissa a favore dello stesso corrispondente a quella della data del relativo esborso, qualora questi, anche in forza di precisi obblighi normativi, ne avesse anticipato il pagamento.
- 10.4 Le sanzioni che dovessero essere notificate al Locatore dovranno essere trasmesse al Conduttore e saranno da questi pagate.
- 10.5 Il presente contratto, riferendosi a prestazioni di servizi soggette ad I.V.A. a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso; peraltro sarà facoltà del Locatore dar corso, in qualsiasi momento, alla registrazione riaddebitandone il costo al Conduttore.

## **11. USO E MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO**

- 11.1 Il Conduttore si obbliga ad usare e custodire l'autoveicolo in conformità alle leggi ed alle disposizioni anche locali che ne regolano e ne regoleranno la circolazione; in particolare il Conduttore utilizzerà l'autoveicolo nel pieno rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada.
- 11.2 Il Conduttore custodirà diligentemente i documenti di circolazione; in caso di furto o smarrimento degli stessi, le spese per la duplicazione resteranno e suo carico.
- 11.3 Il Conduttore si obbliga ad adibire alla guida dell'autoveicolo esclusivamente persone munite delle abilitazioni necessarie.
- 11.4 Il Conduttore, purché in regola con tutte le obbligazioni assunte con il contratto, sarà autorizzato a far circolare temporaneamente l'autoveicolo locato fuori dei confini dello Stato, ma soltanto nei paesi menzionati dalla carta verde d'assicurazione e nel pieno rispetto dei limiti delle regolamentazioni applicabili; per quanto concerne tutti gli altri paesi, sarà necessaria la preventiva autorizzazione scritta del Locatore.
- 11.5 Per l'intera durata della locazione il Conduttore avrà l'obbligo di utilizzare l'autoveicolo in condizioni normali, di mantenerlo in buono stato di funzionamento e di far effettuare tutti i tagliandi di manutenzione prescritti, oltreché tutte le riparazioni che potrebbero rendersi necessarie, da un'officina autorizzata dal Costruttore; in particolare il Conduttore si obbliga ad effettuare i regolari controlli tecnici sull'autoveicolo, determinati in ragione della data d'immatricolazione; nel caso in cui non rispettasse i termini stabiliti dalla normativa vigente, il Conduttore sopporterà le conseguenze pecuniarie e penali che potrebbero derivare da tale inosservanza.
- 11.6 Il Conduttore avrà l'obbligo, a semplice richiesta scritta del Locatore, di consentire a quest'ultimo di esaminare lo stato dell'autoveicolo in un'officina di propria scelta, nelle vicinanze dell'autorimessa abituale del Conduttore.
- 11.7 Il Conduttore avrà la facoltà di far installare sull'autoveicolo accessori, optional ed equipaggiamenti speciali, originariamente non previsti nelle condizioni particolari, soltanto a seguito di autorizzazione scritte del Locatore.
- 11.8 Prima della restituzione, il Conduttore dovrà procedere, a proprie spese, a rimettere l'autoveicolo nello stato originale; accessori, optional ed equipaggiamenti speciali potranno, con l'accordo del Locatore, essere restituiti insieme all'autoveicolo, senza che il Conduttore possa pretendere un qualsiasi tipo d'indennizzo.

## **12. DIVIETI**

- 12.1 L'autoveicolo locato potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente su strade carrozzabili aperte alla circolazione; è in particolare vietato il suo utilizzo in competizioni rally nonché per il trasporto di persone o merci a titolo oneroso.
- 12.2 Dovrà ritenersi vietata qualsiasi tipo di trasformazione che venga a modificare le caratteristiche tecniche dell'autoveicolo così come risultano dal libretto di circolazione.

## **13. GARANZIE DEL COSTRUTTORE E DEL FORNITORE**

- 13.1 L'autoveicolo locato è coperto dalle garanzie di legge del Costruttore e del Fornitore.
- 13.2 In caso di guasti anche non dipendenti dall'uso, al Condattoe non spetterà alcuna azione per danni nei confronti del Locatore.

## **14. RESPONSABILITA'**

- 14.1 Prendendo possesso dell'autoveicolo il Condattoe ne assumerà la custodia giuridica; conseguentemente, a far tempo dalla consegna il Condattoe assumerà a suo carico tutti i rischi, anche derivanti da caso fortuito o forza maggiore, inerenti all'uso, alla custodia ed alla circolazione dell'autoveicolo.
- 14.2 Il Condattoe dovrà pertanto essere considerato unico ed esclusivo responsabile di tutti i danni derivanti direttamente od indirettamente a terzi a causa delle circolazione dell'autoveicolo, di tutti i danni, anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore oppure se attribuibili a fatto di terzi, che colpissero l'autoveicolo, nonché della perdita o della distruzione dell'autoveicolo medesimo; il Condattoe assume altresì il rischio, e conseguentemente solleva il Locatore da qualsiasi responsabilità in merito, di eventuali modifiche normative che rendessero l'autoveicolo non più conforme ella legislazione tempo per tempo vigente.
- 14.3 Ferme restando, al riguardo, tutte le responsabilità del Costruttore e del Fornitore, il Locatore resterà pertanto esonerato da ogni responsabilità per vizi palesi od occulti e difetti di funzionamento sia originari che sopravvenuti o comunque accertati nel corso della locazione, con l'obbligo per il Condattoe di denunciarli direttamente al Fornitore, dandone immediata notizia al Locatore.
- 14.4 Verificandosi l'impossibilità di godimento dell'autoveicolo e comunque in qualsiasi ipotesi di cattivo funzionamento dello stesso, nessuna azione per danni spetterà al Condattoe nei confronti del Locatore; considerato che il Condattoe sarà comunque tenuto al pagamento dei canoni, allo stesso spetteranno tutte le eventuali azioni per danni nei confronti del Fornitore.
- 14.5 Qualora dovessero essere effettuate riparazioni, il Condattoe non avrà diritto ad alcuna riduzione del corrispettivo.
- 14.6 Il Condattoe non potrà costituire in pegno l'autoveicolo né consentire che sullo stesso vengano istituiti o comunque si creino vincoli, privilegi o diritti di terzi che possano arrecare pregiudizio alla proprietà del Locatore.
- 14.7 Il Condattoe dovrà dare al Locatore immediata comunicazione scritta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di qualsiasi azione esecutiva o provvedimento cautelare che venissero eseguiti sull'autoveicolo e prestarsi al compimento di qualsiasi atto opportuno per la salvaguardia del diritto di proprietà del Locatore.

## **15. ASSICURAZIONI E SERVIZI ACCESSORI**

15.1 Per tutta la durata del contratto il Locatore doterà l'autoveicolo delle coperture assicurative obbligatorie per legge (responsabilità civile verso terzi), e di una polizza di assicurazione supplementare infortuni conducente (PAI). L'autoveicolo dovrà altresì essere fornito della carta verde, in mancanza della quale l'autoveicolo non potrà essere condotto nei Paesi esteri non aderenti alla UE. La "carta verde" dovrà essere restituita immediatamente in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale.

L'Assicurazione dovrà risarcire, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento danni, involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione dei veicoli in aree pubbliche e private, incluse le aree aeroportuali. Il massimale è riconosciuto per danni causati a terzi, compresi i trasportati ed i familiari a bordo del veicolo, escluso il conducente.

L'assicurazione non risponde se il conducente risulta non munito di regolare patente di guida, o non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Non risponde altresì: se il conducente risulta persona affetta da epilessia, tossicodipendenza, alcolismo, infermità mentali; nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

La Società Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei riguardi del conducente in tutti i casi in cui compete (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti .....), ad eccezione delle seguenti ipotesi: conducente non abilitato a norma di legge salvo il caso di involontaria omissione del rinnovo del permesso a condurre; fatto dei figli minori dell'assegnatario del veicolo che mettano in circolazione o in movimento lo stesso, a condizione che tali azioni siano avvenute all'insaputa dell'assegnatario o del coniuge.

La rinuncia alla rivalsa non opera per i danni riportati dal veicolo noleggiato che rimangono a carico del conduttore.

La garanzia è estesa alla copertura del rischio di circolazione dei veicoli che trainano un rimorchio anche per i danni prodotti dallo stesso.

La Società Assicuratrice risarcisce i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico/scarico purché non eseguite con mezzi meccanici, esclusi i danni dalle cose trasportate; le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non considerate terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dai trasportati durante la circolazione del veicolo; sono esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso.

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e agli stati dell'Unione Europea oltre a tutti gli altri stati del sistema della Carta Verde.

In ogni caso di sinistro il conduttore dovrà comunicare i dati relativi alla patente di guida del conducente dell'autoveicolo (numero del documento, soggetto emittente e data di scadenza).

15.2 Il Locatore si impegna e tenere il Conduttore indenne dalla responsabilità derivante da incendio, furto, danni all'autoveicolo ed eventi speciali, a condizione che vengano rispettate le clausole 16.1, 16.2, 16.3 e 25.4.

In ogni caso non saranno coperti il furto del bagaglio o degli altri oggetti lasciati a bordo dell'autoveicolo né i danni arrecati agli stessi e ad eventuali altre merci trasportate.

Non sono compresi i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente di guida, o mancante di altri requisiti previsti dalla legge. Non sono compresi inoltre i danni derivanti da: partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti; dolo e/o colpa grave del conduttore, o delle persone di cui esso debba rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate alla guida ed alla custodia del veicolo); semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatasi, non seguiti da incendio; cose trasportate sul veicolo e/o operazioni di carico/scarico; caduta di oggetti di qualsiasi genere, tranne che la stessa sia determinata da un evento atmosferico.

Il Servizio KasKo opera per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, collisione con altri veicoli (anche se in sosta) uscita di strada, ribaltamento.

Per eventi socio politici si intendono: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, e sabotaggio.

In caso di furto totale del veicolo è inderogabile la presentazione della denuncia originale riportante la corretta proprietà del veicolo e di tutte le chiavi di prima dotazione, tranne nel caso di rapina.

15.3 I massimali, e le franchigie per singolo evento sono le seguenti:

15.3.1 Responsabilità civile auto

Massimale unico	Non inferiore a	€ 25.000.000,00
Franchigia fissa		€ 0,00
Ricorso terzi da incendio	Limite di risarcimento per sinistro	€ 150.000,00

15.3.2 Danni materiali e diretti

INCENDIO, KASKO, EVENTI SPECIALI (Eventi atmosferici, Eventi socio-politici, Atti vandalici) FURTO, DANNI AL VEICOLO CONSEGUENTI A FURTO DI COSE NON ASSICURATE,	Franchigia	€ 0,00
SPESE PER SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI	Limite di risarcimento per sinistro	€ 200,00
ROTTURA CRISTALLI	Limite di risarcimento per anno	€ 500,00

PAI per invalidità morte o i nvalidità permanente non inferiore a € 150.000,00

15.4 Il Locatore consegnerà al Conduttore, anche per il tramite del Fornitore, il tagliando comprovante l'esistenza della copertura assicurativa per responsabilità civile verso i terzi; il Conduttore dovrà curare il ritiro del tagliando, qualora lo stesso dovesse essergli messo a disposizione per il tramite del Fornitore, e dovrà esporlo a termini di legge sull'autoveicolo. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Conduttore sarà tenuto a risarcire al Locatore gli eventuali danni subiti dallo stesso in conseguenza di tale omissione.

15.5 Il Conduttore si impegna, in ogni caso, a manlevare totalmente il Locatore da qualunque pretesa risarcitoria conseguente all'utilizzo dell'autoveicolo noleggiato, da chiunque avanzata, eccedente i massimali di copertura assicurativa previsti.

## **16. SINISTRI**

16.1 In ogni caso di sinistro il Conduttore sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Locatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro i tre giorni lavorativi successivi; tale comunicazione dovrà contenere la descrizione dell'evento con l'indicazione delle sue cause e delle relative conseguenze, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni; in caso di incidente con altri veicoli, il Conduttore dovrà obbligatoriamente compilare e sottoscrivere, nonché far sottoscrivere tutti i soggetti coinvolti, il modulo di constatazione amichevole di incidente (modello Cid) che, in originale, dovrà essere trasmesso al Locatore unitamente alla comunicazione di cui sopra.

In caso di sinistri mortali o di notevole gravità la comunicazione stessa dovrà essere preceduta da telegramma o anticipata a mezzo fax. Il Locatore si riserva di addebitare al Conduttore gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei termini sopraindicati.

16.2 In caso di incendio, furto, rapina e di ogni altro sinistro presumibilmente ascrivibile a reato, il Conduttore dovrà immediatamente presentare la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed inviare, entro quarantotto ore dalla presentazione, copia di tale denuncia al Locatore.

16.3 Il Conduttore dovrà comportarsi in modo tale da limitare il danno e, se del caso, dovrà assicurare una completa difesa in sede giudiziaria; oltre a quelli indicati nelle precedenti clausole 16.1 e 16.2, il Conduttore farà pervenire al Locatore ogni eventuale altro atto o documento relativo al sinistro.

16.4 In ogni caso di sinistro, e quindi anche nelle ipotesi di incendio, furto e comunque di perdita dell'autoveicolo, resteranno a carico del Conduttore, che dovrà corrisponderli al Locatore dietro semplice richiesta scritta di quest'ultimo, eventuali scoperti e/o franchigie come riportati all'art. 15.3; il Conduttore sarà inoltre tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati che, per qualunque motivo, non fossero risarciti dalla compagnia assicuratrice.

16.5 In caso di sinistro parziale, qualora l'autoveicolo fosse riparabile:

- il contratto non potrà considerarsi risolto e il Conduttore avrà l'obbligo di continuare il regolare pagamento dei canoni e di qualsiasi altra somma al Locatore dovuta;
- il Conduttore dovrà provvedere a far riparare l'autoveicolo presso un'officina convenzionata con il Locatore; in tal caso sarà il Locatore a provvedere al pagamento del costo della riparazione;
- in casi eccezionali il Conduttore potrà provvedere a far riparare l'autoveicolo presso un'officina diversa da quelle convenzionate con il Locatore; in tal caso il costo della riparazione resterà a carico del Conduttore al quale il Locatore, ricevute dal Conduttore stesso documentazione dell'avvenuta riparazione e del pagamento del relativo costo, retrocederà le somme che avesse a ricevere dalla compagnia assicuratrice a titolo di indennizzo.

16.6 Nel caso di sinistri conseguenti a dolo o colpa grave del Conduttore o del Conducente dell'autoveicolo, il Locatore si riserva il diritto di rivalersi sul Conduttore per l'importo totale del danno stesso.

## **17. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA**

17.1 Fra i servizi forniti dal Locatore nell'ambito del rapporto sono inclusi la manutenzione dell'autoveicolo nonché l'assistenza al medesimo ed alle persone trasportate, il tutto alle condizioni indicate nel prosieguo del presente articolo 17.

17.2 Nella manutenzione sono inclusi;

- a) le operazioni periodiche di controllo e manutenzione previste dal Costruttore (ivi compreso il cambio dell'olio motore e, nel limite di due litri, il rabbocco tra una sostituzione e l'altra;
- b) le riparazioni meccaniche dovute ai guasti ed alla normale usura dell'autoveicolo, senza limitazione di numero, importo a frequenza, ivi comprendendo manodopera, sostituzione delle parti guaste o usurate, lampadine ed accessori elettrici difettosi (il Locatore si riserva, tuttavia, in caso di utilizzo anomalo di elementi consumabili e facilmente smontabili, quali lampadine fari, batterie, pastiglie dei freni, di far sottoporre l'autoveicolo a un controllo tecnico presso la rete ufficiale del Costruttore);
- c) i controlli tecnici sui veicoli che in ragione dall'epoca della loro immatricolazione vi sarebbero costretti a norma di legge e le riparazioni che potrebbero essere prescritte a seguito di tali controlli, a condizione che non siano la conseguenza di un utilizzo anomalo dell'autoveicolo e che rientrino nel quadro delle prestazioni di manutenzione.

17.3 Dalla manutenzione sono esclusi;

- a) tutte le riparazioni che facciano seguito e danni dovuti a incidente, furto, incendio e cause esterne in genere;
- b) tutte le riparazioni dovute ad un utilizzo anomalo dell'autoveicolo o comunque al mancato rispetto del manuale di uso e manutenzione fornito dal Costruttore;
- c) le operazioni di lavaggio e pulizia in genere;
- d) la custodia ed il parcheggio; la fornitura di carburanti e additivi.

17.4 Le prestazioni di assistenza all'autoveicolo assicurato, prestazioni che saranno rese sia in Italia che all'estero, ricomprendono:

- a) il traino dell'autoveicolo guasto e la riparazione dello stesso;
  - b) l'invio dei pezzi di ricambio;
  - c) il rientro in Italia dell'autoveicolo riparato;
  - d) il recupero dell'autoveicolo non riparato;
  - e) il soggiorno ed il trasferimento degli aventi diritto.
- così come dettagliato all'art. 19

17.5 Le prestazioni di assistenza alle persone ferite in conseguenza di incidenti avvenuti con l'autoveicolo oggetto del contratto, prestazioni che saranno rese sia in Italia che all'estero, ricomprendono:

- a) il rimpatrio ed il trasporto sanitario del ferito e dei suoi eventuali accompagnatori;
- b) l'assistenza medica e giuridica.

17.6 Le prestazioni di assistenza, sia all'autoveicolo che alle persone ferite, necessiteranno, prima di ogni intervento, di una richiesta telefonica preliminare da parte del Conducente o comunque di colui cui spettano le prestazioni medesime.

17.7 Al termine del periodo di garanzia del Costruttore, l'assistenza sarà assunta dalla società allo scopo designata dal Locatore.

17.8 Ciascun autoveicolo verrà consegnato completo della "Guida del Conducente", di un carnet di "Modulo di Richiesta di Intervento" e di una "Carta di Riconoscimento".

17.9 La "Carta di Riconoscimento" permetterà al Conducente di far effettuare, senza alcun esborso, tutte le operazioni di manutenzione sopra citate presso la rete ufficiale del Costruttore.

- 17.10 Per ottenere l'intervento, il Condatore presenterà la "Carta di Riconoscimento" all'accettazione dell'officina autorizzata, accludendo il "Modulo di Richiesta di Intervento", debitamente compilato e sottoscritto; qualora l'importo stimato del corrispettivo per la riparazione risultasse superiore alla somma indicata sul "Modulo di Richiesta di Intervento", l'officina autorizzata dovrà preventivamente ottenere il consenso telefonico del Locatore.
- 17.11 Il Condatore si obbliga ad effettuare le operazioni di manutenzione presso la rete ufficiale del Costruttore, seguendo le indicazioni fornite dal "Manuale di Uso e Manutenzione" edito dal Costruttore stesso, curando a proprie spese il trasporto dell'autoveicolo presso il luogo designato.
- 17.12 Il Locatore pagherà direttamente all'officina il corrispettivo delle riparazioni, a condizione che il Condatore abbia osservato scrupolosamente le norme che disciplinano l'utilizzo della "Carta di Riconoscimento".
- 17.13 Nell'ipotesi in cui il Condatore avesse provveduto direttamente a pagare all'officina il corrispettivo delle riparazioni, avrà diritto di essere rimborsato dal Locatore entro quindici giorni dalla data della sua richiesta; per ottenere tale rimborso, il Condatore dovrà far pervenire al Locatore la fattura emessa dal riparatore direttamente nei confronti dello stesso Locatore, fattura che dovrà essere debitamente quietanzata; nel ricevere il rimborso, il Condatore rilascerà al Locatore una ricevuta in esenzione da IVA ex articolo 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
- 17.14 In casi eccezionali il Condatore potrà essere rimborsato anche qualora l'officina avesse emesso la fattura direttamente nei confronti dello stesso Condatore; in tale ipotesi, il Condatore dovrà a sua volta fatturare al Locatore il corrispettivo della riparazione allegando copia della fattura emessa dall'officina nei suoi confronti, fattura che dovrà risultare debitamente quietanzata.
- 17.15 Le parti si danno reciprocamente atto che nei casi di cui alle clausole 17.13 e 17.14 il Locatore rimborserà esclusivamente le riparazioni ricomprese nella manutenzione a norma della clausola 17.2; inoltre, qualora il costo delle riparazioni risultasse superiore alla somma indicata sul "Modulo di Richiesta di Intervento", il Locatore rimborserà soltanto quest'ultima somma.
- 17.16 In caso di furto o smarrimento della "Carta di Riconoscimento", il Condatore dovrà informare immediatamente il Locatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata a mezzo fax; il Condatore risponderà in ogni sede di qualsiasi diversa condotta.

## **18. PNEUMATICI DI RICAMBIO**

- 18.1 Fra i servizi forniti dal Locatore nell'ambito del rapporto è incluso quello relativo agli pneumatici di ricambio; il tutto alle condizioni indicate nel prosieguo del presente articolo 18;
- 18.2 Alla consegna dell'autoveicolo, insieme alla "Guida del Conducente", saranno forniti i "buoni pneumatico", i "buoni cambio pneumatici", e l'elenco dei gommisti convenzionati con il Locatore; ciascun "buono pneumatico" darà diritto alla fornitura di un pneumatico di misura uguale a quelli montati di serie nonché allo smontaggio, al rimontaggio, alla convergenza ed alla riequilibratura delle ruote.

***Dovrà essere compresa nel canone la fornitura illimitata "a consumo", nel corso del contratto di locazione, degli pneumatici estivi e degli pneumatici da neve.*** Gli pneumatici forniti dovranno essere della stessa marca del primo impianto o comunque di prima scelta e prodotti da primaria azienda del settore.

Gestione sostituzioni e deposito pneumatici: gli pneumatici smontati, ancora in buone condizioni, dovranno essere tenuti in deposito dal gommista che ha eseguito l'intervento, il cambio degli pneumatici sarà effettuato dietro semplice presentazione della "Carta di Riconoscimento"

- 18.3 Ogni cambio di pneumatici sarà effettuato su iniziativa e sotto la responsabilità del Conduuttore.
- 18.4 Per ottenere la sostituzione degli pneumatici, il Conduuttore dovrà presentarsi presso una delle stazioni della rete dei gommisti convenzionati con il Locatore, esibire la "Carta di Riconoscimento" e consegnare tanti buoni pneumatico quanti sono gli pneumatici da sostituire.
- 18.5 Il Locatore pagherà direttamente al gommista il corrispettivo della sostituzione, a condizione che il Conduuttore abbia osservato scrupolosamente le norme che disciplinano l'utilizzo della "Carta di Riconoscimento" e dei "buoni pneumatico".
- 18.6 Il Conduuttore dovrà utilizzare i buoni pneumatico esclusivamente presso i gommisti convenzionati con il Locatore; qualora, per cause di forza maggiore, il Conduuttore fosse costretto a rivolgersi ad altri, il Locatore riaddebiterà al Conduuttore la differenza fra la tariffa praticata dal fornitore non convenzionato e quella praticata dalla propria rete.
- 18.7 Nell'ipotesi in cui il Conduuttore avesse provveduto direttamente a pagare il corrispettivo al gommista, avrà diritto di essere rimborsato dal Locatore entro quindici giorni dalla data della sua richiesta; per ottenere tale rimborso, il Conduuttore dovrà far pervenire al Locatore la fattura emessa dal gommista direttamente nei confronti dello stesso Locatore, fattura che dovrà essere debitamente quietanzata; nel ricevere il rimborso, il Conduuttore rilascerà al Locatore una ricevuta in esenzione da I.V.A. ex articolo 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- 18.8 In casi eccezionali il Conduuttore potrà essere rimborsato anche qualora il gommista avesse emesso la fattura direttamente nei confronti dello stesso Conduuttore; in tale ipotesi, il Conduuttore dovrà a sua volta fatturare al Locatore il corrispettivo pagato al gommista allegando copia della fattura emessa da quest'ultimo nei suoi confronti, fattura che dovrà risultare debitamente quietanzata.
- 18.9 Le parti si danno reciprocamente atto che nei casi di cui alle clausole 18.7 e 18.8 il Locatore rimborserà esclusivamente forniture di pneumatici ricompresi nel servizio a norma della clausola 18.2; inoltre, allo scopo di conseguire il rimborso il Conduuttore dovrà far pervenire al Locatore tanti buoni pneumatico quanti sono stati gli pneumatici sostituiti.

## **19. SOCCORSO STRADALE**

Il soccorso stradale potrà essere fornito per tutto il periodo di garanzia tramite il servizio fornitodal costruttore del veicolo, purchè le prestazioni siano equivalenti a quelle prescritte nel prosieguo.

- 19.1 In caso di incidente, tentato furto e guasto il Conduuttore avrà a disposizione un Numero Verde, per ottenere il soccorso stradale mediante traino e depannage. Gli eventuali interventi effettuati per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno riaddebitati al Conduuttore.

19.2 Il traino sarà effettuato, nel territorio nazionale, dal luogo del fermo del Veicolo al più vicino centro convenzionato con il Locatore; nei paesi esteri in cui il Veicolo è autorizzato a circolare, dal luogo del fermo fino alla officina della casa costruttrice più vicina. Qualora, per fermo all'estero, i tempi di riparazione necessari fossero superiori ai 3 (tre) giorni lavorativi, il Locatore, a propria discrezione, potrà decidere di rimpatriare il Veicolo. I costi per effettuare il rientro del Veicolo fino al centro convenzionato più vicino in Italia, rimarranno a carico del Locatore.

19.3 Qualora, a seguito di guasto o incidente, il Veicolo resti immobilizzato ad oltre 100 km dal luogo di residenza del conducente del Veicolo al momento del fermo e la riparazione richieda il ricovero del Veicolo per un periodo superiore alle 24 ore come certificato dalla rete assistenziale convenzionata con il Locatore, quest'ultima metterà a disposizione un numero verde per organizzare il rientro del conducente del Veicolo e dei passeggeri al domicilio od il proseguimento del loro viaggio in treno o in aereo (classe economica), tenendo a proprio carico le relative spese.

In alternativa al rientro od alla prosecuzione del viaggio sopra indicati ed ove si renda necessaria una sosta per una o più notti, il Locatore provvederà alla sistemazione del conducente in un albergo del luogo, tenendo a proprio carico il pernottamento e la prima colazione per un massimo di tre notti e per un numero massimo di persone corrispondenti al numero di posti omologato e riportato sulla carta di circolazione del Veicolo. A riparazioni ultimate del Veicolo, il Locatore, metterà a disposizione del conducente stesso un biglietto di sola andata in treno od in aereo (classe economica) per provvedere al recupero del Veicolo presso il centro convenzionato dove è stato ricoverato. In alternativa il Locatore disporrà il ritiro del Veicolo tramite autista e la consegna direttamente alla residenza del conducente stesso.

## **20. AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO**

20.1 La prestazione accessoria in argomento permette al Conducente di disporre temporaneamente di un autoveicolo sostitutivo allorché l'autoveicolo locato sia incidentato o comunque non disponibile; la richiesta dell'autoveicolo sostitutivo potrà essere effettuata anche telefonicamente presso l'apposito servizio del Locatore.

20.2 Salvi diversi accordi, una volta riparato o comunque reso disponibile quello locato in origine, l'autoveicolo sostitutivo dovrà essere restituito nel luogo in cui era stato messo a disposizione del Conducente.

20.3 La prestazione accessoria in argomento prevede la fornitura di un autoveicolo sostitutivo di **categoria D (berlina 2 volumi/ monovolume piccolo)**.

20.4 L'autoveicolo sostitutivo potrà essere richiesto allorquando l'autoveicolo locato non fosse in grado di circolare a seguito di furto, incendio, incidente o guasto meccanico che necessitasse, secondo i dati forniti dal Costruttore, di almeno due ore di manodopera per la riparazione.

20.5 Per ottenere la disponibilità dell'autoveicolo sostitutivo il Conducente dovrà consegnare al Locatore la documentazione atta a giustificare l'indisponibilità dell'autoveicolo locato.

20.6 La fornitura dell'autoveicolo sostitutivo avrà la seguente durata:

- illimitata in caso di guasto meccanico;
- illimitata in caso di incendio o incidente;
- di sessanta giorni, in caso di furto/sinistro grave .

20.7 In relazione alla consegna, all'utilizzo ed alla restituzione di ogni autoveicolo sostitutivo varranno, purché compatibili, tutte le norme contrattuali relative all'autoveicolo locato.

## **21 MODIFICHE IN CORSO DI LOCAZIONE**

21.1 Per tutta la durata della locazione non saranno effettuate modifiche delle condizioni contrattuali e delle prestazioni accessorie. Eventuali differenze nell'utilizzo saranno regolate al termine della locazione.

## **22. CESSIONE DEL CONTRATTO, SCRITTURE AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE, OBBLIGHI PARTICOLARI**

22.1 Il Locatore avrà la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi momento, parte o tutti i diritti derivanti dal contratto nonché la proprietà dell'autoveicolo; la cessione, con le relative modalità di esecuzione, sarà comunicata al Conduttore, il quale dichiara fin d'ora di accettarla.

22.2 Viceversa, in mancanza del preventivo consenso scritto del Locatore, il Conduttore non potrà cedere a terzi il contratto.

22.3 In mancanza del preventivo consenso scritto del Locatore, il Conduttore non potrà inoltre sublocare o comunque cedere in comodato l'autoveicolo.

22.4 Per tutta la durata del rapporto, il Conduttore avrà l'obbligo di dare al Locatore immediata comunicazione scritta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di qualsiasi atto o delibera che comporti la sua messa in liquidazione, scioglimento, fusione, o concentrazione nonché di ogni rilevante variazione del suo assetto giuridico o patrimoniale e di qualsiasi cambiamento delle persone cui ne compete le rappresentanza.

## **23. CHIUSURA ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

23.1 Dietro richiesta del Conduttore e con l'espreso consenso del Locatore, il contratto di locazione potrà essere consensualmente risolto prima che i limiti previsti, sia di durata che di chilometraggio, siano stati raggiunti; tale anticipazione della scadenza sarà possibile soltanto a condizione che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla stipulazione del contratto e che, al momento della effettiva restituzione dell'autoveicolo, ne manchino più di tre alle scadenza originariamente prevista.

23.2 All'atto della richiesta del Conduttore il Locatore procederà all'adeguamento del canone in considerazione dello scostamento fra durata o chilometraggio originariamente previsti e durata o chilometraggio consuntivabili alla chiusura del contratto.

## **24. RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO**

24.1 Alla scadenza, originaria, prorogata o anticipata del contratto, nonché in tutte le ipotesi di risoluzione anticipata di cui al successivo articolo 25, il Conduttore dovrà restituire l'autoveicolo, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, nel luogo contrattualmente stabilito o, in mancanza, in quello comunicato dal Locatore.

24.2 L'autoveicolo dovrà essere restituito completo di tutti i documenti, di tutti gli accessori, gli optional le attrezzature di sicurezza (cric, triangolo e quant'altro); inoltre, all'atto della restituzione l'aspetto generale dell'autoveicolo, ivi compresa la verniciatura, dovrà essere di normale qualità in funzione dell'età dell'autoveicolo medesimo e del chilometraggio percorso; la carrozzeria, i paraurti ed il telaio non dovranno mostrare alcuna deformazione o altre tracce che non siano dovute alla normale usura; la selleria e i rivestimenti interni non dovranno essere macchiati, laceri o bucati; le parti meccaniche e di sicurezza dovranno presentare un'usura non superiore a quella corrispondente al chilometraggio prescritto e comunque compatibile con lo norme di manutenzione fornite dal costruttore.

- 24.3 Le operazioni di smontaggio degli accessori di proprietà del Conducente non dovranno lasciare alcuna traccia sull'autoveicolo, quali la perforazione della plancia, il foro di passaggio dell'antenna e simili.
- 24.4 Il costo di tutte le operazioni necessarie per riportare l'autoveicolo agli standard sopra indicati Resteranno a carico del Conducente e gli saranno fatturati secondo le modalità sotto riportate.
- 24.5 Qualora, a seguito delle verifiche successive alla restituzione, si rilevasse che l'autoveicolo ha subito un incidente non comunicato al Locatore, questi procederà all'analisi della qualità delle riparazioni effettuate; qualora risultasse che le riparazioni non sono state effettuate a regola d'arte o, per una qualunque altra ragione, esse si manifestassero difettose, il Locatore vi porrà rimedio addebitandone tutti i costi al Conducente.
- 24.6 Il Conducente compilerà e sottoscriverà in contraddittorio con un rappresentante dell'officina presso cui effettuerà la restituzione, rappresentante che agirà per conto del Locatore, un verbale di restituzione nell'ambito del quale si evidenzieranno le eventuali differenze fra le condizioni standard, quali precedentemente definite, e le condizioni effettive dell'autoveicolo restituito; in caso di disaccordo, sullo stato dell'autoveicolo, tutte le riserve dovranno essere chiaramente menzionate sul verbale prima della sua sottoscrizione.
- 24.7 La data di redazione e di sottoscrizione del verbale di restituzione determinerà la data di trasferimento dei rischi dal Conducente al Locatore.
- 24.8 Nell'ipotesi in cui il Conducente non provvedesse alla restituzione dell'autoveicolo alla scadenza del contratto, il Locatore avrà la facoltà di richiedere allo stesso Conducente, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni, il pagamento di un compenso corrispondente all'importo dell'ultimo canone di locazione, ivi compresi i costi delle prestazioni accessorie, ricalcolato per il tempo intercorrente fra la scadenza del contratto e quella dell'effettiva restituzione dell'autoveicolo e maggiorato del 50%; l'obbligo di pagamento di tale compenso da parte del Conducente diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il Locatore gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione.
- 24.9 Insieme all'autoveicolo il Conducente consegnerà al Locatore, ovvero ad un suo incaricato, tutti i documenti dell'autoveicolo; tranne il caso di forza maggiore, del quale spetterà comunque al conducente fornire la prova, qualora i documenti non pervenissero al Locatore, ovvero ad un suo incaricato, entro gli otto giorni successivi alla effettiva restituzione dell'autoveicolo, il Locatore avrà la facoltà di richiedere al Conducente, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento di un indennizzo corrispondente all'importo dell'ultimo canone di locazione, ivi compresi i compensi per prestazioni accessorie, maggiorato del 25%, ricalcolato per il tempo intercorrente fra la data della effettiva restituzione dell'autoveicolo e quella del ricevimento di tutti i documenti da parte del Locatore, ovvero di un suo incaricato; l'obbligo di pagamento di tale indennizzo da parte del Conducente diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il Locatore gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione.

## **25. DISTRUZIONE, FURTO, PERDITA DELL'AUTOVEICOLO**

- 25.1 Il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, alla data in cui si sarà verificato l'evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita dell'autoveicolo.

- 25.2 Le parti precisano che al Locatore spetterà la facoltà di considerare l'autoveicolo non più riparabile, e quindi totalmente distrutto, nelle ipotesi in cui il costo stimato delle riparazioni risultasse superiore al residuo valore commerciale dell'autoveicolo medesimo una volta riparato.
- 25.3 Verificandosi l'ipotesi della risoluzione per distruzione totale, furto o perdita dell'autoveicolo, al locatore resterà acquisito per intero il canone relativo al mese in cui si sarà verificato l'evento; fermo il disposto di cui alla precedente clausola 16.4, il Locatore avrà inoltre la facoltà di richiedere al conduttore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento di un indennizzo corrispondente all'importo dell'ultimo canone di locazione, ivi compresi i compensi per le prestazioni accessorie; l'obbligo di pagamento di tale indennizzo da parte del Conduttore diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il Locatore gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione.
- 25.4 In caso di furto totale, il Conduttore dovrà restituire le chiavi dell'autoveicolo rubato, inclusa la Master e le relative card e le chiavi dell'antifurto, quando installato: in caso di loro mancata restituzione il Conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del valore commerciale del veicolo (media Eurotax Blu e Giallo); l'obbligo di pagamento di tale indennizzo da parte del Conduttore diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il Locatore gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione. Il Conduttore ha inoltre l'obbligo, qualora abbia notizia del ritrovamento dell'autoveicolo, di informarne immediatamente il Locatore. Tale clausola non sarà operante in caso di furto con rapina, per le chiavi sottratte durante tale evento.
- 25.5 Nell'ipotesi in cui la locazione riguardasse più autoveicoli, qualora la distruzione totale, il furto o la perdita fosse relativa soltanto ad uno od alcuno degli stessi, il contratto conserverà i suoi effetti relativamente a quelli non colpiti dall'evento.

## **26. RISOLUZIONE ANTICIPATA ED EFFETTI**

- 26.1 Il Locatore avrà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto e di richiedere al Conduttore l'immediata restituzione dell'autoveicolo qualora il Conduttore:
- a) non provvedesse puntualmente al pagamento, ad una qualsiasi scadenza fissata, di quanto dovuto in ottemperanza alle precedenti clausole art. 8, 10 e 20;
  - b) non adempisse ad uno qualsiasi degli obblighi o violasse uno qualsiasi dei divieti di cui alle precedenti clausole;
  - c) venisse assoggettato ad una procedura concorsuale, subisse protesti ovvero procedimenti esecutivi o cautelari, compisse o venisse eseguito a suo carico qualsiasi atto che, a giudizio insindacabile del Locatore, ne diminuisse la consistenza patrimoniale, subisse la revoca anche parziale degli affidamenti bancari, facesse comunque venire meno i requisiti di affidabilità sulla base dei quali l'operazione è stata assunta dal Locatore.
- 26.2 La risoluzione del contratto diverrà efficace a seguito della comunicazione che il Locatore invierà al Conduttore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 26.3 La risoluzione del contratto comporterà l'obbligo per il Conduttore della restituzione immediata dell'autoveicolo nel luogo contrattualmente stabilito o, in mancanza, in quello comunicato dal Locatore; in relazione alle modalità di restituzione, valgono tutte le clausole del precedente articolo 24.

- 26.4 Nell'ipotesi in cui il Condatto non provvedesse alla restituzione dell'autoveicolo nei cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui alla clausola 26.2, il Locatore avrà la facoltà di richiedere allo stesso Condatto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento di un indennizzo corrispondente al doppio dell'importo dell'ultimo canone di locazione, ivi compresi i costi delle prestazioni accessorie, ricalcolato per il tempo intercorrente fra la scadenza del contratto e quella dell'effettiva restituzione dell'autoveicolo; l'obbligo di pagamento di tale indennizzo da parte del Condatto diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il Locatore gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione; fermo restando quanto sopra, la mancata restituzione dell'autoveicolo configurerà interversione del possesso perseguibile penalmente da parte del Locatore.
- 26.5 In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita dell'autoveicolo, al Locatore resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; il Condatto avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto, ivi compreso l'adeguamento di fine contratto, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 9 di cui sopra; tutte le somme regolate successivamente alla risoluzione del contratto integreranno l'adempimento di quanto dovuto al Locatore, con ciò escludendosi che il pagamento possa avere effetti sulla risoluzione medesima.
- 26.6 Oltre a quanto indicato nella clausola precedente, il Locatore avrà la facoltà di richiedere al Condatto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento di un indennizzo pari al corrispettivo di sei mesi di locazione; l'obbligo di pagamento di tale indennizzo da parte del Condatto diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il Locatore gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione.


## **27. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO CONVENZIONALE**

- 27.1 Il Condatto elegge domicilio presso la sede indicata nel presente contratto; il locatore dovrà indicare il domicilio presso il quale verranno trasmesse tutte le comunicazioni tra l'AMIAT e l'impresa medesima. Ogni comunicazione inviata dall'Amiat all'impresa sarà ritenuta valida se mandata all'indirizzo indicato dall'impresa a questo fine ovvero all'ultimo indirizzo dell'impresa noto all'Amiat.
- 27.2 In espressa deroga alle norme di cui agli articoli 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile, resta inteso che per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

## **28 INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, il Cliente e gli eventuali coobbligati o garanti sono informati che:

- A) I dati del Contratto nonché infine quelli relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito "Dati") dovranno essere trattati dal Locatore per finalità di:

	<b>Accordo quadro</b>	6_allegato B NLT.doc 20/20
---	-----------------------	-------------------------------

- 1) Gestione Operativa strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio, valutazione del merito creditizio, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi di pagamento o di incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento dei rischi ecc.);
  - 2) Tutela del credito mediante trasmissione e comunicazione dei Dati alle banche dati (pubbliche e private) aventi per scopo la tutela del credito.  
 Il trattamento consiste: (i) da parte del Locatore nella comunicazione dei Dati ai Gestori pubblici e privati (società, enti, consorzi, associazioni, ecc.) di dette banche dati ai fini di cui sopra; (ii) da parte dei Gestori: nel trattamento dei Dati per l'alimentazione delle Banche dati per i fini citati e nella comunicazione dei Dati mediante accesso a tutti gli utenti delle banche dati per acquisire le informazioni ivi contenute. I citati Gestori utilizzeranno i Dati in qualità di Titolari ai sensi del D.lgs 196/2003, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Locatore. Un elenco dettagliato di questi Gestori dovrà essere disponibile presso la sede legale del Locatore;
- C) Il trattamento dei Dati potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, da parte delle strutture del Locatore e/o, per incarico dello stesso, da parte delle altre società appartenenti al Gruppo nonché di terzi.
- D) Titolare del trattamento è il Locatore, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
- E) L'art. 7 D.Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E' anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.

## 29. OPZIONE DI ACQUISTO

Il Conduttore anche per conto dell'assegnatario potrà, al termine della locazione, e al di fuori del contratto di locazione, avanzare richiesta di acquisto del veicolo al prezzo commerciale riservato ai commercianti (Eurotax blu).